

Disciplinare per l'accesso al Servizio “Servizi Diurni per le Persone Diversamente Abili”

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare regola l'accesso al Servizio “Servizi Diurni per le Persone Diversamente Abili” previsto dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale.

Il Disciplinare definisce per lo stesso Servizio:

- destinatari;
- finalità ed attività previste;
- sede;
- ammissione e requisiti di accesso, graduatorie, verifica e sospensione temporanea o definitiva (dimissione);
- compartecipazione economica del cittadino/utente.

Art. 2 - Destinatari del Servizio

Al Servizio sono ammesse le Persone diversamente abili residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale che:

- hanno raggiunto il sedicesimo anno d'età e che presentano una disabilità grave, gravissima o medio-grave, di tipo fisico, psichico e/o sensoriale, accertata ai sensi della L. 104/92 e/o riconosciuti invalidi civili con una percentuale superiore al 66%, salvo applicazione di specifica graduatoria permanente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali, di qui in avanti denominato “Regolamento”
- hanno assolto l'obbligo scolastico o che frequentano corsi scolastici superiori e necessitano di uno spazio appositamente strutturato, finalizzato allo sviluppo dell'autonomia, all'orientamento professionale, all'integrazione sociale e socio-lavorativa.

Sono altresì destinatari del Servizio anche le persone diversamente abili non residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale, compatibilmente con le risorse disponibili e con particolare riferimento per le persone accolte dalle strutture di ricezione turistica.

Art. 3 - Finalità e Attività previste

Il Servizio, previsto dall'art. 8 della L. 104/92, si configura come spazio appositamente strutturato al fine di favorire il percorso di crescita psico-affettiva e di integrazione sociale delle Persone Diversamente Abili. Il Servizio, inoltre, fornisce agli utenti gli apprendimenti e gli strumenti adeguati per sviluppare e/o migliorare l'autonomia, le capacità relazionali, le abilità lavorative e, in generale, il livello d'integrazione socio-lavorativa.



La tipologia organizzativa del Servizio è quella socio-educativa.
Le attività del Servizio sono finalizzate al raggiungimento della migliore integrazione socio-lavorativa delle persone diversamente abili inserite nel Servizio stesso.

Le famiglie, ed in particolare i genitori degli utenti, sono anch'essi destinatari delle attività del Servizio.

Le principali attività sono:

- redazione di piani individualizzati d'intervento
- interventi integrati assistenziali educativi/rieducativi e socio-riabilitativi
- attività in integrazione socio-sanitaria con l'A.S.L. sulla base di specifici protocolli d'intesa, in particolare attività riabilitative di mantenimento
- accudimento infermieristico ed igienico-sanitario di semplice attuazione
- svolgimento di attività ludico-ricreative e sportive
- sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa a favore del soggetto diversamente abile
- integrazione socio-lavorativa del disabile
- collegamento con il tessuto produttivo del territorio.

La metodologia utilizzata comprende:

1. ospitalità diurna;
2. assistentato materiale;
3. interventi di:
 - a) osservazione delle abilità possedute;
 - b) didattico-educativi;
 - c) consulenza psicologica rivolta a individui e gruppi;
 - d) verifica dei Piani Individualizzati d'Intervento;
4. supporto alla mobilità da e per la sede dei Servizi Diurni (e comunque da e per le sedi delle attività previste) compatibilmente con le esigenze degli utenti e le risorse disponibili.

Art. 4 - Sede

Il Servizio si svolge in sedi dislocate sul territorio dell'Ambito Territoriale.

Art. 5 – Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria, verifiche e sospensione temporanea o definitiva (dimissione)

5.1 Ammissioni e requisiti d'accesso

Per accedere al Servizio/Intervento occorre presentare di norma una richiesta specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio



Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento.

5.2 – Graduatoria permanente

Le persone che presentano istanza per l'accesso al Servizio sono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo e dell'art. 8 del Regolamento.

In seguito alla pubblicazione del Bando per la presentazione delle domande per l'accesso al Servizio, viene formulata la Graduatoria degli aventi diritto.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di partecipazione al Servizio; la graduatoria degli aventi diritto è da intendersi, pertanto, come graduatoria aperta.

La graduatoria aperta è soggetta:

a “scorrimento” = ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto, che ha prodotto istanza successivamente alla formazione della graduatoria stessa;

a revisione annuale = dopo ogni anno, la graduatoria è sottoposta a revisione. A tal fine si valutano tutte le domande già inserite e tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, verificando sia l'aggiornamento, sia la permanenza dei requisiti per l'accesso al servizio. Sulla base di tale valutazione è formulata la nuova graduatoria.

Qualora il destinatario del Servizio non risulti utilmente collocato nella graduatoria d'accesso, può richiedere l'erogazione del Servizio pagando per intero il costo dello stesso. A tal fine deve produrre specifica richiesta.

Al fine di limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, sul piano psico-affettivo, relative alla “perdita” della/e relazione/i significativa/e instauratasi tra lo/gli operatori del Servizio e la persona diversamente abile, le persone diversamente abili che non hanno più diritto all'erogazione del Servizio – in seguito alla revisione annuale della graduatoria - continuano a beneficiare del Servizio stesso per un arco temporale di n° 6 mesi. In questo periodo tale Servizio è ridotto nella misura del 50% e contestualmente il restante 50% delle prestazioni viene erogato a coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria. A conclusione di questo periodo di tempo, le persone diversamente abili aventi diritto al Servizio ricevono le prestazioni previste nella misura del 100% e contemporaneamente il Servizio cessa per coloro che non risultano utilmente collocati in graduatoria.

5.3 - Sospensione temporanea o definitiva (dimissione) dell'erogazione del Servizio

L'erogazione del Servizio non è a tempo indeterminato, ma è definita primariamente dalle risorse e dai bisogni dei destinatari del Servizio, fatta salva l'eventuale sospensione definitiva (dimissione) dell'erogazione del Servizio motivata dall'aggiornamento della graduatoria di Accesso al Servizio, la quale viene sottoposta a revisione annuale secondo le modalità sopra indicate.



In particolare, le dimissioni dal Servizio avvengono in presenza di una delle seguenti condizioni:

- realizzazione degli obiettivi prefissati;
- rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia;
- mancata fruizione del Servizio senza adeguata motivazione per n. 2 settimane consecutive o per n. 30 giorni nell'arco dell'anno solare.

Dopo aver accertato la presenza di almeno una delle condizioni summenzionate, il coordinatore delle attività redige una relazione e la trasmette al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona convoca il Coordinatore del Servizio ed espleta gli interventi che ritiene opportuni. Nel caso il Responsabile summenzionato accerti l'effettiva necessità ed opportunità di interrompere temporaneamente o definitivamente la frequenza alle attività del Servizio da parte della persona diversamente abile, ne dà comunicazione alla persona interessata.

Si precisa che nel caso di rinuncia al Servizio da parte della persona diversamente abile o qualora venisse sospesa definitivamente l'erogazione del Servizio, è consentito richiedere nuovamente l'accesso al Servizio stesso: in questo caso però il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, di concerto con il Coordinatore delle attività, ha l'obbligo di valutare l'opportunità di tale re-inserimento.

Art. 6 - Compartecipazione economica dell'utente

Gli utenti del Servizio partecipano alle spese del Servizio sulla base di quanto prescritto dall'art. 8 del Regolamento.

La determinazione della tariffa per la partecipazione al Servizio, è calcolata annualmente dall'Ufficio competente, sulla base del costo del Servizio.

Tale tariffa successivamente è sottoposta all'approvazione del Coordinamento Istituzionale e della Giunta Comunale dell'Ente Capofila.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia al Regolamento Generale di Accesso al Sistema Integrato locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e alla normativa vigente.

